



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 7 aprile 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il

controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida

della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, il Comune era risultato innanzitutto destinatario, in relazione al conto consuntivo 2015, delle deliberazioni nn. 522/2018/PRSP e 169/2019/PRSP-PRA; con quest'ultima la Sezione aveva disposto misure consequenziali. Il disavanzo accertato - da iscrivere entro il 29.1.2019, effettuando una registrazione contabile consistente nella variazione al bilancio di previsione 2019/2021 - è stato iscritto solo con la successiva variazione, di cui alla delibera di giunta n. 24 del 14.2.2019 (variazione al bilancio di previsione 2019/2021, con l'iscrizione del disavanzo di euro 24.940,80 tra le spese e la sua copertura, con la diminuzione delle spese correnti della missione 1, programma 4).

Nell'ultimo deliberato, relativo ai consuntivi 2017 e 2018 (deliberazione n. 100/2020/PRSE), la Sezione:

- invitava a proseguire nel miglioramento delle attività di riscossione, monitorando con

la necessaria attenzione la dilatazione del monte residui del Titolo III entrate extratributarie;

- raccomandava una corretta contabilizzazione della cassa vincolata al ricorrere dei presupposti di legge, nonché la corretta applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011);
- raccomandava, infine, il monitoraggio sugli organismi partecipati.

A seguito dell'esame dei questionari/relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2019-2021 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

Esercizio 2019

Risultato di competenza - equilibri di bilancio - equilibrio complessivo

L'impostazione del Bilancio di previsione 2019-2021 è tale da esprimere il conseguimento degli equilibri, nei termini previsti dall'art. 162 del D. lgs. 267/2000 e del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018.

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 è stato approvato, con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	RENDICONTO 2019
Risultato di competenza di parte Corrente ($O1=G+H+I-L+M$)	177.543,18
Risultato di competenza di parte Capitale ($Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E$)	30.745,86
Risultato di competenza ($W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z$)	208.289,04
Equilibrio di bilancio (W2)	205.779,06
Equilibrio complessivo (W3)	210.814,63

Il prospetto evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio complessivo W3.

Analogo risultato è stato ottenuto nella gestione di parte corrente, nel rispetto, a consuntivo, dell'art. 162 TUEL.

L'Ente rispetta inoltre il saldo obiettivo di finanza pubblica a rendiconto.

Risultato di amministrazione

Per l'esercizio 2019, la composizione del risultato contabile di amministrazione è la seguente:

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2019
Fondo cassa	551.105,08
Residui attivi	610.158,72
Residui passivi	667.044,65
FPV	193.217,39

Risultato di amministrazione	301.001,76
Totale accantonamenti	93.772,50
Di cui: FCDE	57.630,21
Totale parte vincolata	-
Totale parte destinata agli investimenti	37.813,82
Totale parte libera	169.415,44

L'Organo di revisione, nella propria relazione, ha comunicato che: *“Nel corso dell'esercizio l'Ente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo, nello specifico si tratta del disavanzo tecnico dell'esercizio 2015, applicato su indicazione della Corte dei conti, con deliberazione n. 522/2018”*.

La copertura del disavanzo da ripianare viene confermata anche dai dati indicati in BDAP, dove si rileva il recupero della quota di disavanzo pari a euro 24.940,80, indicata nei prospetti “Verifica equilibri” e “Quadro generale riassuntivo” del conto consuntivo 2019.

Tra le quote accantonate si rileva, poi, quanto segue:

- l'accantonamento al FCDE nel 2019 (€ 57.630,21) evidenzia una percentuale del 9,45% sul totale dei residui attivi al 31.12.2019 (€ 610.158,72);
- nella relazione dell'Organo di revisione si legge: *“Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 3.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente al 31/12 non è stata rilevata alcuna passività potenziale. Tuttavia, in via prudenziale è stata accantonata la somma di € 3.000,00”*;
- per il fondo perdite partecipate, l'Organo di revisione, nella propria relazione, ha comunicato che: *“Non è stato accantonato alcun importo in quanto gli organismi partecipati dell'ente non presentano perdite da bilancio d'esercizio 2018”*.

Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2019 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	75.447,78	55.729,04	73,86%
Tit. 3 residui	203.079,68	173.029,68	85,20%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2019 accertamenti (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	2.173.197,01	2.127.671,85	97,91%
Tit. 3 competenza	359.366,18	182.208,66	50,70%

Non si segnalano particolari difficoltà in sede di riscossione, come è deducibile anche dalla situazione di cassa, di seguito rappresentata.

Proventi dei beni dell'Ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo, nel questionario

si osserva che la voce “Fitti attivi e canoni patrimoniali” registra residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 60.000,00 e residui riscossi nel 2019 pari a zero. Tuttavia, dalla relazione dell’Organo di revisione emerge che la medesima voce registra residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 39.537,65 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 39.537,65 (100% di riscossione).

In merito, è stato precisato quanto segue: “La discrepanza tra i dati inseriti nel Questionario e i dati inseriti nella Relazione dell’Organo di Revisione sta nel fatto che si sono erroneamente presi in considerazione separatamente due diversi capitoli di entrata del Rendiconto 2019;

- nel Questionario (pag.29) si è considerata soltanto l’entrata “canone patrimoniale” Proventi da concessione impianto elettrico, il quale registra residui attivi al 01/01/2019 per € 60.000,00 e incassi nel corso del 2019 pari a zero;

- nella Relazione del revisore (pag.29) si è considerata soltanto l’entrata “fitti attivi” Fitti reali della Caserma Carabinieri, il quale registra residui attivi al 01/01/2019 per € 39.537,65 totalmente incassati nel corso del 2019.

Di seguito si espone la tabella del Questionario correttamente compilata:

		2019	Tot. residui conservati al 31/12/2019 comprensivi della competenza	F.C.D.E. al 31/12/2019
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	€ 99.537,65	€ 71.241,96	€ 35.572,00
	Riscosso in c/residui al 31/12	€ 39.537,65	-	-
	Percentuale di riscossione	39,70%	-	-

Si prende atto delle informazioni rese; al contempo, tuttavia, si evidenzia che, dalla tabella sopra esposta, le riscossioni della predetta voce, nell’esercizio 2019, risultano particolarmente basse (39,70%). Si raccomandano, pertanto, più incisive azioni, volte al recupero di detti crediti, nonché di porre attenzione alla compilazione dei documenti richiesti.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	551.105,08
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	5,17

L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del tesoriere e quelle dell’Ente.

Quest’ultimo non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari a zero. A tale riguardo, alla domanda preliminare “L’Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019?”, è stato risposto positivamente. In merito, si richiama quanto già evidenziato con deliberazione n. 100/2020/PRSE (concernente il controllo sugli esercizi 2017 e 2018 del Comune in esame).

L’Ente registra, inoltre, un indicatore di tempestività dei pagamenti di 5,17 giorni per l’anno 2019. Tuttavia, detto indicatore, per l’anno 2020, è negativo e in deciso miglioramento (- 7,73 giorni). Tali dati sono stati estrapolati dal sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in quanto in BDAP, per la voce “Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)”, è indicato zero in entrambi gli esercizi.

Si invita, pertanto, l’Ente ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti in BDAP (ponendo in essere i conseguenti adempimenti) e ad assicurare per il futuro la correttezza degli stessi.

Indebitamento

Indebitamento	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	1.777.252,67

L’Organo di revisione dichiara nel questionario l’assenza di garanzie o altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. Il medesimo Organo dichiara, altresì, l’assenza di operazioni di partenariato pubblico-privato o di finanza derivata.

Rinegoziazione dei mutui: l’allegato A al decreto del MEF, in data 30 agosto 2019 “Rinegoziazione dei mutui di competenza del MEF, in attuazione dell’articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, contenente l’elenco dei mutui di competenza del MEF, per i quali gli enti hanno la possibilità di rinegoziazione, in attuazione dell’art. 1, co. 963, della L. 145/2018, con conseguente “riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico” dell’Ente, riporta le seguenti posizioni, riguardanti il Comune di S. G. Ilarione:

- identificativi prestiti CDP - 4415395/00 - 4426922/00 - 4432956/00 - 4437244/00 - 4439587/00 - 4439588/00;
- date scadenza ammortamento: 31/12/2030 - 31/12/2023 - 31/12/2023 - 31/12/2023 - 31/12/2023 - 31/12/2023;
- tassi di interesse fisso - 5,555%, 4,670%, 4,240%, 4,600%, 4,600% e 4,750%;
- importi finanziamento concesso - € 51.645,00, € 113.820,80, € 413.123,20, € 112.854,00, € 236.697,67 e € 467.806,93;
- residui debito all’01/01/2019 - € 27.013,96, € 38.919,86, € 137.660,57, € 38.428,81, € 80.599,85 e € 160.722,11.

Dalla domanda preliminare del questionario sul bilancio di previsione 2019-2021 emerge che l’Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui; tuttavia, nel questionario sul rendiconto 2019, la tabella al p.to 3 della sezione II riporta valori pari a zero. A seguito di richiesta istruttoria, l’Ente ha provveduto a compilare la predetta tabella n. 3 come

segue:

Descrizione	Importi
Mutui rinegoziati	€ 483.345,16
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	€ 12.324,44
- di cui destinate a spesa corrente	€ 12.324,44
- di cui destinate a spesa in conto capitale	-
Contributi ricevuti ai sensi dell'art.9-ter del D.L. 24/06/2016, n.113	-

Si raccomanda la corretta compilazione dei documenti richiesti.

Ulteriori controlli

La Sezione osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto è stato approvato entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà (P4);
- l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono segnalati, inoltre, debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- l'Ente ha unificato organicamente il Piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG, in data 21/02/2019.

La norma primaria di riferimento in materia per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni è contenuta nell'art. 10 del D. lgs. 27/10/2009, n. 150, dedicato al Piano e alla Relazione sulla performance.

In tale disposizione si precisa, al comma n. 1, che il *Piano della performance* deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, trattandosi di “(...) *documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica* (...)”.

Il comma 1-bis, quale norma di raccordo con il TUEL, stabilisce, poi che “(...) *Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo*”.

Il TUEL consente la predisposizione del predetto Piano organicamente al PEG, la cui elaborazione deve avvenire entro venti giorni dall' approvazione del bilancio.

Il Collegio, sulla base dei dati riportati nel questionario e considerato che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 20/12/2018, rileva che la tempistica di approvazione risulta in ogni caso tardiva (sia che si faccia

riferimento alle disposizioni generali, sia che ci si riferisca piuttosto all'art. 169 del TUEL).

Si raccomanda pertanto all'Ente di rispettare i termini di approvazione del Piano della performance;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale.

Dall'analisi dei dati BDAP si rileva che il Conto Economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro - 1.074.041,86. L'Organo di revisione, nella propria relazione, comunica che tale risultato è dovuto alla svalutazione della componente infrastrutture del gas: *“In merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva quanto segue: il risultato negativo deriva dalla nuova stima redatta dallo Studio Cavaggioni in data 03/09/2019 degli impianti di distribuzione reti gas, che presenta un peggioramento del valore del capitale (-€ 1.066.785,22) in quanto sono stati corretti i costi storici e sono stati detratti i contributi pubblici/privati percepiti”*.

Il Collegio ritiene di evidenziare l'essenzialità dell'equilibrio economico, richiamando più in generale le norme contenute nel postulato n. 15, di cui all'allegato 1 al D. lgs. 118/2011, secondo cui *“(...) Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi, è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. (...)”*, precisando ulteriormente che tale equilibrio *“(...) deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.”*.

Si raccomanda pertanto di perseguire uno stabile equilibrio tra componenti economiche positive e negative, che tenga conto delle componenti finanziarie e straordinarie e, più in generale, di favorire la realizzazione di risultati economici positivi, unitamente a quelli finanziari, in osservanza ai principi fondamentali dell'ordinamento contabile;

- l'Organo di revisione segnala che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. Al riguardo questa Sezione, con deliberazione n. 100/2020/PRSE, prendeva atto che *“I rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate vengono rilevati con la trasmissione cartacea dei relativi flussi, in quanto il programma informatico in uso è limitato alla gestione della sola contabilità dell'Ente”*.

La Sezione ritiene necessario evidenziare l'importanza per l'Ente stesso di dotarsi di *“idoneo strumento informativo”*, al fine di rilevare i suddetti rapporti, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, D. lgs. 267/2000.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di San Giovanni Ilarione (VR):

- accerta l'avvenuta copertura della quota di disavanzo da ripianare per l'esercizio 2019, pari ad € 24.940,80;
- rileva, nell'esercizio 2019, riscossioni particolarmente basse, in merito alla voce "Fitti attivi e canoni patrimoniali", raccomandando pertanto, più incisive azioni, volte al recupero dei relativi crediti;
- rileva un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo e pari a 5,17 giorni per l'anno 2019; al riguardo, segnala l'esistenza di incongruenze tra i dati trasmessi alla banca dati BDAP e quelli presenti nei documenti dell'Ente ed invita gli Organi preposti ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti in BDAP (ponendo in essere i conseguenti adempimenti), nonché in generale a porre particolare attenzione alla corretta trasmissione dei dati;
- raccomanda la corretta compilazione dei documenti richiesti;
- riscontra l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiama l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia;
- accerta per il 2019 un risultato economico di esercizio negativo; raccomanda pertanto di perseguire uno stabile equilibrio tra componenti economiche positive e negative e, più in generale, di favorire la realizzazione di risultati economici positivi, unitamente a quelli finanziari;
- invita l'Ente a dotarsi di "idoneo strumento informativo" per rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente stesso e le proprie società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, D. lgs. 267/2000.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Giovanni Ilarione (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 9 giugno 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini